



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930  
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 – 20121 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato GUARNIERI Claudio (id FSI 175116)

Con segnalazione del 7 aprile 2018 veniva riferito dall'Arbitro principale del “II Memorial Pailli” BARIANI Luca (A.N.) che: *“il giocatore GUARNIERI CLAUDIO non si presenta al sesto ed ultimo turno del torneo (ore 17:20 circa), il giocatore non ha avvisato in alcun modo gli arbitri o gli organizzatori prima del turno e nessuna informazione o giustificazione è stata fornita successivamente”*.

In data 11 aprile 2018 perveniva una nota da parte dell'incolpato nella quale veniva precisato che:

*“Sono dispiaciuto per quanto è accaduto ma, avendo poca esperienza di tornei di scacchi, non potevo immaginare le conseguenze della mia azione; tutto ha preso inizio da una telefonata ricevuta nella quale era richiesta la mia sollecita presenza a casa e, essendo venuto alla gara con i mezzi pubblici, non ho avuto altra scelta che di partire il prima possibile; avrei dovuto informare l'arbitro, ma ho agito di impulso. Vi assicuro che non si ripeterà”*.

L'articolo 7.5.2 del Regolamento Tecnico Federale dispone che: *“Il giocatore che intende assentarsi per un singolo turno deve comunicarlo all'Arbitro principale entro la fine della sessione di gioco del turno precedente. In caso di forza maggiore lo stesso deve cercare di mettersi in contatto con l'Arbitro principale entro un'ora dall'inizio del turno cui deve assentarsi. In tale caso l'Arbitro principale potrà provvedere a esporre i nuovi abbinamenti fatti tenendo conto dell'assenza. Il diritto di cui sopra spetta al giocatore per soli due turni, anche consecutivi, nell'ambito dello stesso torneo. L'annuncio di un'eventuale terza assenza deve essere considerata comunicazione di ritiro. Il giocatore che perde a forfait l'ultimo turno, senza aver preannunciato l'assenza all'Arbitro principale con le modalità suesposte, deve essere considerato ritirato ingiustificatamente”*.

L'articolo 7.5.3 del Regolamento Tecnico Federale dispone che: *“Il giocatore che intende ritirarsi dal torneo deve comunicarlo all'Arbitro principale entro la fine della sessione di gioco del turno precedente e comunque entro un'ora dall'inizio del turno da cui decorre il ritiro. L'Arbitro principale deve accettare il ritiro ed escludere il giocatore dal torneo. Il giocatore che non ottempera agli adempimenti suesposti è considerato ritirato ingiustificatamente. Il giocatore ritirato ingiustificatamente perde il diritto a qualunque premio e passaggio di categoria; le eventuali variazioni Elo positive verranno azzerate. Il ritiro di un giocatore deve essere citato dall'Arbitro principale nel rapporto finale di omologazione del torneo alla FSI, per la sua trasmissione agli Organi di giustizia”*.

L'articolo 4 comma 3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che: *“l'ignoranza dei regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli organi federali competenti non può essere invocata a nessun effetto”*.



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930**  
**Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

L'assenza di un giocatore non tempestivamente comunicata rappresenta in ogni caso una alterazione del regolare svolgimento della gara e come tale va stigmatizzata.

La poca esperienza di tornei del tesserato non può giustificare a pieno la sua condotta.

Per tale motivo, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, si dispone la sanzione della **ammonizione** nei confronti del tesserato GUARNIERI Claudio.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 20/4/2018

**Il Giudice Sportivo Nazionale**

**Elia Mariano**